

INTERPELLO

Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lettera a) n° [REDACTED]

Dati identificativi**Contribuente**

Codice Fiscale: [REDACTED] Partita IVA: [REDACTED]
 Cognome e nome/Denominazione: [REDACTED]
 Amministrazione centrale dello Stato / Ente pubblico a rilevanza nazionale: [REDACTED]
 Soggetto di grandi dimensioni: [REDACTED]
 Soggetto residente in Italia: [REDACTED]
 Paese di residenza: [REDACTED]
 Paese relativo all'indirizzo: [REDACTED]
 Comune: [REDACTED] Provincia: [REDACTED]
 Indirizzo: [REDACTED] C.A.P.: [REDACTED]
 Ufficio competente: [REDACTED]
 Direzione provinciale competente: [REDACTED]
 Natura giuridica: [REDACTED]

Rappresentante legale

Codice Fiscale: [REDACTED]
 Cognome e nome: [REDACTED]
 Comune: [REDACTED] Provincia: [REDACTED]
 Indirizzo: [REDACTED] C.A.P.: [REDACTED]

Domicilio per le comunicazioni dell'amministrazione

Cognome e nome/Denominazione: [REDACTED]
 Comune: [REDACTED] Provincia: [REDACTED]
 Indirizzo: [REDACTED] C.A.P.: [REDACTED]

Recapiti per comunicazione rapida

Numero Fax: [REDACTED] Numero Telefono: [REDACTED]
 Indirizzo e-mail: [REDACTED]
 PEC: [REDACTED]

Dati generali**Presentazione**

Area Interpello: [REDACTED]
 Istanze sottoscritte da più soggetti: [REDACTED] con protocolli originari uguali: [REDACTED]
 Istanza Multipla: [REDACTED]
 Data presentazione interpello: [REDACTED] Protocollo (N°-anno): [REDACTED]
 Modalità presentazione: [REDACTED]
 Data presa carico Divisione: [REDACTED] Protocollo (N°-anno): [REDACTED]

Scadenze per l'Agenzia

Data scadenza invio alla Divisione: [REDACTED]
 Data di scadenza dei termini per la risposta: [REDACTED]

Competenza

Direzione competente? [REDACTED]
 Interpello [REDACTED] N° - anno: [REDACTED]
 Protocollo (N°-anno): [REDACTED]
 Data invio comunicazione al contribuente: [REDACTED] Protocollo (N°-anno): [REDACTED]
 Firmatario Comunicazione: [REDACTED]
 Data ricezione comunicazione da parte del contribuente: [REDACTED]

Testo comunicazione al contribuente

Regolarizzazione

interpello

Tipologia dei dati carenti:

Data richiesta regolarizzazione:

Protocollo (N°-anno):

Data ricezione richiesta regolarizzazione:

Data regolarizzazione:

Protocollo (N°-anno):

Firmatario Regolarizzazione:

Modalità di invio della richiesta di
regolarizzazione:**Testo richiesta di regolarizzazione**

interpello ed estremi della norma di riferimento della questione

interpello :

Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lettera a)

Sotto tipologia interpello:

interpretativo

Anno di riferimento:

2018

Tipo:

Decreto del Presidente della Repubblica

Numero:

917

Anno:

1986

Data:

Articolo:

Comma:

Tabella/Tariffa:

Estremi tabella/tariffa:

Descrizione materia:

Inserire materia nella Stampa Risposta

Esposizione del quesito

L'istante è percettore di assegno straordinario per il sostegno del reddito, INPS categoria CRED27 erogato per esodo volontario dall'ente bancario per cui lavorava, mediante fondo di solidarietà (art. 1 Decreto Interministeriale 83486/2014). Tale reddito deriva da contribuzione privata in virtù di cessazione del rapporto di lavoro ed è assoggettato ad Irpef, con tassazione separata. In vista di un prossimo trasferimento chiede come debba essere considerato il suddetto reddito in base alle Convenzioni contro la doppia imposizione in vigore tra Italia e Portogallo ed Italia e Bulgaria.

Soluzione interpretativa prospettata

"Ritengo che l'assegno straordinario di sostegno al reddito per esodo volontario, essendo costituito da versamenti effettuati da azienda privata, ancorchè riporti una dicitura che evoca assistenza, non sia da ritenersi un sussidio e, pertanto, continui ad essere erogato in caso di residenza fiscale estera Bulgaria o Portogallo. Ritengo che l'assegno straordinario di sostegno al reddito per esodo volontario sia da considerarsi alla stregua di pensione privata (o altra remunerazione analoga) ed in quanto tale rientrare nella fattispecie dei redditi soggetti all'abolizione della doppia tassazione in caso di residenza fiscale estera in Bulgaria o Portogallo."

Richiesta documentazione aggiuntiva

Documentazione sufficiente?

Data richiesta documentazione integrativa:

Protocollo (N°-anno):

Firmatario Documentazione:

Data ricezione richiesta documentazione
integrativa:

Data scadenza presentazione

documentazione per la rinuncia:

Data ricezione documentazione integrativa:

Protocollo (N°-anno):

Testo richiesta documentazione aggiuntiva

Dati istruttoria risposta

Assegnazione ufficio dell'agenzia

Direzione Centrale responsabile del
procedimento:

Ufficio responsabile procedimento:

Data di assegnazione all'ufficio responsabile:

Codice Fiscale Funzionario responsabile del
procedimento:

DC responsabile regolarizzazione, invio per competenza e attività controllo:

Ufficio responsabile regolarizzazione, invio per competenza e attività controllo:

CF funzionario responsabile regolarizzazione, invio per competenza e attività controllo:

Uffici condivisione parere interpello

Condivisione parere interpello:

Direzione:

Ufficio :

Attività di controllo

Richiesta

Inviata a:

Protocollo (N°-anno):

Data invio richiesta a DR/COP:

Firmatario richiesta:

Richiesta di presenza attività di controllo:

Esito

Inviata a DP/DR:

Data invio richiesta:

Protocollo (N°-anno):

Firmatario richiesta:

Richiesta di presenza attività di controllo a DP/DR

Data esito DP:

Protocollo (N°-anno):

Data esito DR:

Protocollo (N°-anno):

Firmatario:

Esito DR presenza attività di controllo

Attività di controllo effettuate e/o in corso sovrapponibili alle fattispecie oggetto di interpello; compresi i casi in cui i relativi effetti fiscali si estendono anche ad annualità successive rispetto quelle oggetto di controllo:

Richiesta di parere alla Divisione

Richiedere l'intervento della Divisione Contribuenti?

Motivazione richiesta Intervento Divisione:

Testo proposta della direzione regionale

Interpello inviato

N°-anno:

Data invio richiesta alla Divisione:

Esito

Grado importanza interpello:

interpello ammissibile:

Profilo di inammissibilità:

Rinuncia del contribuente:

Motivazione rinuncia espressa dal contribuente:

Data presentazione rinuncia del contribuente:

Protocollo (N°-anno):

Risposta da pubblicare:

Motivazione della mancata Pubblicazione:

La risposta contiene allegati:

Tipo di risposta:

Istanze evase dalla Divisione o evase dalle DR e monitorate dalla Divisione utilizzate per la redazione del parere

Altri Interpelli utilizzati:

Inviare per conoscenza a D.R.:

Data invio risposta al contribuente:

Protocollo (N°-anno):

Firmatario risposta:

Data di ricezione risposta da parte del
contribuente:

Modalità di invio della risposta:

Risposta della direzione al contribuente istante

In premessa si osserva che il quesito risulta scarsamente circostanziato. L'istante si limita a chiedere genericamente quale sia il trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di assegno straordinario per il sostegno del reddito, nell'ipotesi in cui possa trovare applicazione la Convenzione contro la doppia imposizione in vigore tra Italia e Portogallo o, in alternativa Italia e Bulgaria. Inoltre non si fornisce alcuna indicazione circa l'intenzione di trasferire la residenza fuori dall'Italia, facendo riferimento a 2 Stati esteri e non indicando alcun riferimento temporale.

Nonostante la generalità del quesito la scrivente ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Il combinato disposto degli articoli 2 e 5 del decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 (che ha dettato la nuova disciplina del Fondo originariamente istituito dal decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158, intervenuto in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ha previsto per il Fondo il compito di provvedere all'erogazione in unica soluzione, ovvero in forma rateale, a seconda dell'opzione del lavoratore, di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore del personale dipendente delle aziende del settore creditizio che, entro un periodo massimo di sessanta mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si troverà nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza. Ne consegue che l'assegno straordinario, erogato, nel caso di specie, in forma rateale è corrisposto al fine di sostenere il reddito del dipendente che ha cessato in via anticipata il rapporto di lavoro e spetta fino alla maturazione del diritto alla pensione (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2003, n. 17/E). Tale reddito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, sostituisce il reddito da lavoro dipendente che dovrebbe essere corrisposto al contribuente a fronte di un'attività lavorativa da svolgersi in Italia. Per quel che concerne la normativa internazionale, nell'ipotesi in cui il contribuente trasferisca all'estero la propria residenza, è necessario valutare a quale Stato appartenga la potestà impositiva sull'assegno in esame. In merito alla qualifica di soggetto residente in Italia, si ritiene opportuno precisare che, ai fini delle imposte sui redditi sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente, hanno il domicilio nel territorio dello Stato (art. 43 co. 1 c.c.) o hanno la residenza nel territorio dello Stato (art. 43 co. 2 c.c.). Le tre condizioni richiamate sono tra loro alternative. Pertanto, se un soggetto è iscritto nell'anagrafe di un comune italiano esso è fiscalmente residente in Italia. In assenza di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta, rappresentano elementi atti a determinare la residenza in Italia. Dall'anno d'imposta in cui il contribuente istante perderà la qualifica di soggetto residente in Italia si realizzerà una ipotesi di fattispecie di carattere transnazionale, in cui la disciplina domestica deve essere armonizzata con le disposizioni di eventuali accordi internazionali vigenti con i Paesi interessati. A tal fine deve essere presa in esame la Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia (Stato della fonte del reddito) e il Portogallo o la Bulgaria (a seconda di quale sarà lo stato di residenza del percettore). L'articolo 3, paragrafo 2, di entrambe le Convenzioni in esame prevedono che "per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione". Nel caso in esame

l'assegno straordinario in commento, costituendo, per la normativa interna vigente in Italia (Stato che applica la Convenzione), una forma di sostegno sostitutiva di un reddito di lavoro dipendente di un soggetto che non ha ancora maturato i requisiti per fruire di un trattamento pensionistico, deve essere inquadrato nell'ambito dell'articolo della Convenzioni che disciplina le remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente.

Sia la Convenzione in vigore tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese (Art. 15) che quella tra la Repubblica italiana e la Repubblica bulgara (art. 13), con la medesima formulazione stabiliscono che i salari, gli stipendi o le altre remunerazioni analoghe, erogate a fronte dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente non a carattere pubblico, sono imponibili, oltre che nello Stato di residenza del contribuente anche nel Paese dove è svolta l'attività (Stato della fonte), nella fattispecie considerata in Italia.

Ne consegue pertanto che, le somme percepite a titolo di assegno straordinario per il sostegno del reddito dovranno continuare ad essere assoggettate ad imposizione in Italia, anche nell'ipotesi di trasferimento della residenza in Portogallo o Bulgaria, ai sensi della citata normativa interna ed internazionale.

Cross border

Paese/i con cui si effettua lo scambio:

Lingua utilizzata:

Ruling:

Tipo Ruling:

Testo tipo Ruling

Periodo validità ruling:

Ammontare della transazione:

Valuta transazione:

Sintesi del quesito e della risposta senza riferimenti normativi in italiano

Motivo dello scambio del ruling con le

autorità competenti:

Testo motivo dello scambio